



UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA  
SEDE DI TORINO

Prot. 59137

Torino, 13/12/2018

### **Il funzionario delegato ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015**

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano formulato con provvedimento n. 45010 del 28/09/2018 pubblicato il 1° ottobre 2018 sul sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Provveduto, ex art. 3, comma 6, del succitato D.M. n. 38 del 21/02/2013, a comunicare l'avvio del procedimento di istituzione della nuova rivendita ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

Premesso che, decorsi i termini previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta deve approvare definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

Constatato che non sono pervenute osservazioni da parte dell'Assotabaccai;

Considerato che la Federazione Italiana Tabaccai esprime nella memoria di intervento, assunta a prot. n. 48317 del 18/10/2018, sostanziale condivisione in merito all'istituzione di rivendita ordinaria per la seguente zona inserita nello schema di piano prot. n. 45010 del 28/09/2018:

- **Castelspina (AL) – Tutti i locali commerciali idonei del Comune.**

Preso atto che la Federazione Italiana Tabaccai, con la note assunta a prot. n. 48316 del 18/10/2018, e il titolare della rivendita n. 492 in Torino, che ha partecipato al procedimento per l'istituzione della nuova rivendita, ex art. 10, comma 1 lett. b) Legge 241/90 ed ex art. 3, comma 6 del succitato D.M. n. 38/2013, con nota assunta a prot. n. 51064 del 05/11/2018, hanno presentato osservazioni con le quali manifestano il loro dissenso all'istituzione di una rivendita ordinaria, non ritenendo opportuno procedere in tal senso, per la seguente zona di gara, inserita nel succitato schema di piano prot. n. 45010 del 28/09/2018:

- **Torino (TO) - Tutti i locali idonei del centro commerciale denominato "Rosario" posti in Via Pietro Cossa n. 293/3/a, 293/3/d, 293/3/e, 293/3/g, 293/3/i, 293/3/m e n. 293/4/a, 293/4/b, 293/4/c, 293/4/d, 293/4/e, 293/4/h, 293/4/l, 293/4/n.**

Nella specie si rappresenta quanto segue:

La Federazione Italiana Tabaccai osserva che l'eventuale istituzione nella zona individuata non risponde in alcun modo ad un reale interesse di servizio, asserendo che allo stato attuale la rete di distribuzione tabacchi ivi operativa appare satura in quanto già servita dalle rivendite nn. 495, 417 e

474 di Torino ed in particolar modo dalla rivendita n. 495, la quale subirebbe un enorme pregiudizio.

Inoltre, anche il titolare della rivendita più vicina, la n. 492 sita in Torino Via Sansovino n. 5/d, intervenuto con propria memoria avverso l'istituzione della nuova privativa, lamenta che l'istituzione della nuova privativa si ripercuoterebbe negativamente sul volume d'affari della sua attività, considerata la breve distanza dal locale sede della rivendita ai locali rientranti nella zona di gara.

A tal proposito si fa presente che, dall'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio il 16/07/2018, le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 492 in Via Sansovino n. 5/d, la n. 484 in Corso Toscana n. 192 e la n. 417 in Corso Cincinnato n. 168/d , sono rispettivamente pari a metri 563, 1.120 e 1.200.

Pertanto é ampiamente rispettato il parametro di distanza in quanto le distanze dalle rivendite più vicine in esercizio, di cui sopra, sono superiori a quella minima di 200 metri, richiesta dall'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013, per l'istituzione di una rivendita nel comune di Torino, che conta una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.

Inoltre nella zona la domanda di generi di monopolio risulta elevata, come si evince dai redditi conseguiti dalla vendita dei tabacchi dalle summenzionate rivendite, nonché dai notevoli prelievi effettuati dal patentino n. 303222, già funzionante in un locale di Via Pietro Cossa previsto nella zona di gara; tra l'altro l'incremento della domanda di generi di monopolio, palesato dai redditi conseguiti dalle citate rivendite, non può che giustificare la decisione dell'Ufficio di bandire nuovamente una gara, già espletata nel passato ma non definita.

La Federazione Italiana Tabaccai ritiene, altresì, che vi sarebbe soltanto un locale potenzialmente idoneo ad ospitare la nuova rivendita tabacchi, dove viene già svolta l'attività di bar, mentre gli altri locali commerciali presenti non sarebbero adatti a causa delle attività commerciali ivi già svolte; analogamente il titolare della rivendita n. 492 evidenzia la mancanza di locali commerciali nella zona.

L'Ufficio, diversamente da quanto asserito dall'associazione di categoria e dal titolare della rivendita n. 492, ha invece riscontrato con apposito

sopralluogo che nella zona di gara individuata sono esistenti n. 12 locali potenzialmente idonei ad ospitare una nuova privata, alcuni dei quali non occupati.

Risulta altresì rispettato il parametro di reddito previsto dall'art. 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013 pari ad € 40.171,00 che calcolato secondo quanto previsto dal comma 6, risulta essere di € 41.087,97, benché sia stato attribuito alle rivendite n. 484 e 417, ubicate a distanza superiore a 600 metri, il reddito minimo previsto per il Comune di Torino e non quello effettivo decisamente più elevato.

Considerato che dalle suddette osservazioni non sono emersi elementi tali da far mutare le determinazioni già assunte dallo scrivente nella formulazione del piano in quanto, oltre a sussistere tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio

### **APPROVA**

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21/02/2013, il piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

*Il funzionario delegato ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015*

**Dr. Massimo GIORDANO**

*(Atto di delega prot. n. 2488 del 18/01/2018)*

f.to GIORDANO Massimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA  
SEDE DI TORINO

<b>SCHEMA DI PIANO DEFINITIVO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE GENNAIO – GIUGNO 2019 su proposte presentate nel I semestre 2018 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMA 6)</b>		
<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona di gara</b>
<b>CASTELSPINA</b>	<b>AL</b>	Tutti i locali commerciali idonei del Comune.
<b>TORINO</b>	<b>TO</b>	Tutti i locali idonei del centro commerciale denominato "Rosario" posti in Via Pietro Cossa n. 293/3/a, 293/3/d, 293/3/e, 293/3/g, 293/3/i, 293/3/m e n. 293/4/a, 293/4/b, 293/4/c, 293/4/d, 293/4/e, 293/4/h, 293/4/l, 293/4/n.